

ALLEGATO “A” ACCORDO - QUADRO

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2 Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio (vedere *Tabella esemplificativa allegata*).

Art. 3 Criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, possono essere delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:
 - a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza.
 - b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titoli abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza.
 - c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
 - d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
 - e. Esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990.
 - f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

- g. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione.
- h. In materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.
3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo - quadro l'Autorità, al fine del conferimento della delega, definisce gli studi di fattibilità per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.
4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, stabilisce, con apposita delibera, i principi, i criteri direttivi, le concrete modalità necessarie al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.
2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.
3. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. In tale prospettiva, le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.
3. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

Ripartizione della somma di euro 595.000 fra le regioni e le province autonome che hanno istituito il Co.re.com. per le attività della fase sperimentale avviata nell'anno 2003

N. Regioni	Popolazione residente 31/12/2000 (ISTAT)		Superficie 31.12.2000 (ISTAT)		Emittenti		Quota fissa 50%	Popolazione 20%	Superficie 15%	Emittenti 15% (89.250)	Totale	
	Popolazione	%	Ettari	%	TV	Radio						Tv 60%
1 Abruzzo	1.277.330	2,75	1.079.781	4,45	20	30	16.527,78	3.273	3.969	1.815,25	751,58	26.336,56
2 Basilicata	607.853	1,31	999.438	4,12	4	25	16.527,78	1.559	3.674	363,05	626,32	22.750,14
3 Calabria	2.064.718	4,44	1.508.032	6,21	30	130	16.527,78	5.284	5.544	2722,88	3.256,84	33.334,87
4 Campania	5.792.580	12,47	1.359.262	5,60	104	176	16.527,78	14.839	4.997	9439,32	4.409,26	50.212,53
5 Emilia-Romagna	3.959.770	8,52	2.212.285	9,11	35	130	16.527,78	10.139	8.133	3176,69	3.256,84	41.232,83
6 Friuli Venezia-Giulia	1.183.916	2,55	785.497	3,24	8	38	16.527,78	3.035	2.888	726,10	952,00	24.127,99
7 Lazio	5.255.028	11,31	1.720.792	7,09	55	130	16.527,78	13.459	6.326	4991,95	3.256,84	44.561,38
8 Liguria	1.632.536	3,51	541.817	2,23	16	45	16.527,78	4.177	1.992	1452,20	1.127,37	25.276,06
9 Marche	1.455.449	3,13	969.451	3,99	9	54	16.527,78	3.725	3.564	816,86	1.352,84	25.986,04
10 Molise	320.610	0,69	4.438	0,02	7	6	16.527,78	821	16	635,34	150,32	18.150,85
11 Piemonte	4.288.051	9,23	2.539.997	10,46	30	92	16.527,78	10.984	9.337	2722,88	2.304,84	41.876,64
12 Puglia	4.086.422	8,80	1.937.226	7,98	48	140	16.527,78	10.472	7.122	4356,61	3.507,37	41.985,31
13* Sicilia	5.098.234	10,98	2.570.302	10,59	128	227	16.527,78	13.066	9.449	11617,63	5.686,95	56.347,39
14* Bolzano	459.687	0,99	740.007	3,05	2	5	16.527,78	1.178	2.720	181,53	125,26	20.733,05
15 Toscana	3.528.563	7,60	2.298.713	9,47	44	82	16.527,78	9.044	8.450	3993,56	2.054,32	40.070,09
16 Umbria	832.675	1,79	845.604	3,48	15	24	16.527,78	2.130	3.109	1361,44	601,26	23.729,16
17 Valle d'Aosta	119.993	0,26	326.339	1,34	4	6	16.527,78	309	1.200	363,05	150,32	18.550,22
18 Veneto	4.487.560	9,66	1.839.067	7,58	31	85	16.527,78	11.495	6.761	2813,64	2.129,47	39.727,00
Totale	46.450.975	100	24.278.048	100	590	1.425	297.500	119.000	89.250	53.550	35.700	594.988

* Co.re.com. non ancora insediati.

DELIBERA N. 402/03/CONS **DELEGA DI FUNZIONI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 novembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTE le leggi regionali che istituiscono i Comitati Regionali per le Comunicazioni — Co.re.com.;

CONSIDERATO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

CONSIDERATO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

CONSIDERATO che più Co.re.com. hanno dichiarato di essere pronti a ricevere le funzioni delegate e di disporre per il loro esercizio di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sede;

ACQUISITE le risultanze del Gruppo di lavoro interdipartimentale, istituito con determinazione n. 14/SG/03 del Segretario generale, relative ai Comitati regionali per le comunicazioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di lavoro interdipartimentale prosegue nelle attività di ricezione e istruzione delle dichiarazioni dei restanti Co.re.com.;

UDITA la relazione del Commissario, prof. Silvio Traversa, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, allegato "A" della presente delibera.

2. Mediante la stipula delle apposite convenzioni, conformi allo schema-tipo di cui al precedente punto 1, l'Autorità delega ai Comitati regionali per le comunicazioni che hanno fornito elementi sulla disponibilità di risorse adeguate in termini di personale, strumenti e sede, l'esercizio delle singole funzioni ivi previste.
3. Il Presidente dell'Autorità, o il Commissario da lui delegato, sottoscrive le convenzioni con gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

Napoli, 12 novembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Funzionario verbalizzante

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 402/03/CONS DEL 12 NOVEMBRE 2003
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN TEMA
DI COMUNICAZIONI TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI E IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Regione, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CORECOM";

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 fra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), g) ed h), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n...../03/CONS del.....
concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni tra l'Autorità, il Co.re.com.....
e.....;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità"), nella persona del..... e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (di seguito "Co.re.com."), nella persona del, e.....

SI CONVIENE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto fra l'Autorità e il Co.re.com. per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4

Attuazione sperimentale della delega di funzioni

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiorelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
 - b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
 - c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
 - d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
 - e) - vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

Art. 5

Ulteriori funzioni delegate o delegabili

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura,

l'Autorità delega al Co.re.com., oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

- a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
- b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
- c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Co.re.com. l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Art. 6

Programma di attività

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Co.re.com. si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro.....

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Co.re.com. l'importo di Euro..... (.....), a valere sul capitolo..... da erogare.....

Art. 8

Collaborazione in settori di interesse comune

1. Autorità e Co.re.com., ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Art. 9

Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Co.re.com., può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Art. 10

Relazione annuale

1. Il Co.re.com. predisporre una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il.....

Art. 11**Principio di leale collaborazione**

1. Autorità e Co.re.com., consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Co.re.com. si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 12**Commissione paritetica**

1. È istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
2. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
3. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Co.re.com..

Art. 13**Poteri sostitutivi e revoca**

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Co.re.com. nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Art. 14**Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione**

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

Roma 2003

INDICE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

I rilevanti atti legislativi e i provvedimenti governativi approvati nel corso del periodo di riferimento (2003 - 2004) costituiscono un corpus normativo di importanti dimensioni, disponibile in formato elettronico nel Cd Rom realizzato in allegato al volume della Relazione annuale 2004.

Come consuetudine, il CD Rom presenta, oltre alla Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro 2004, il volume "La regolamentazione nelle comunicazioni" anche nelle edizioni dal 1999 al 2003.

NORMATIVA NAZIONALE

Indice

Decreto 26 giugno 2003 - Misura e modalità del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2003

Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (per estratto)

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174 (supplemento ordinario n. 123/L)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2003, n. 199

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti

Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200

Legge 29 luglio 2003, n. 229 - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (per estratto)

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche

Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214 (supplemento ordinario n. 150/L)

Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 273 - Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2003, n. 230

Legge 31 ottobre 2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (per estratto)

Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266 (supplemento ordinario n. 3)

Legge 6 novembre 2003, n. 313 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2003, n. 268

Decreto 12 novembre 2003 - Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni

Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2004, n. 4

Decreto - legge 14 novembre 2003, n. 315 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2004, n. 13), recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica"

Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13

Codice di autoregolamentazione TV e Minori - 29 novembre 2003

Decreto 22 dicembre 2003 - Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radio-diffusioni

Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 3, comma 67) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (*per estratto*)

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299 (supplemento ordinario n. 196/L)

Decreto - legge 24 dicembre 2003, n. 352 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 29 dicembre 2003, n. 300), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2004, n. 43 (in *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2004, n. 47), recante: "Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"

Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46, recante: "Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali"

Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48

Decreto 24 dicembre 2003 - Contributo per la televisione digitale terrestre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2004, n. 17

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5

Decreto 30 dicembre 2003 - Contributo per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2003 n. 350

Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2004, n. 18

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2004, n. 13

Legge 3 maggio 2004, n. 112 – Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione

Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104 (supplemento ordinario n. 82/L)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**RELAZIONE ANNUALE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
E SUI PROGRAMMI DI LAVORO**

Roma, 30 giugno 2004

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidente

Enzo Cheli

Commissari

Silvio Traversa

Paola Manacorda

Vincenzo Monaci

Antonio Pilati

Alfredo Meocci

Mario Lari

Alessandro Luciano

Giuseppe Sangiorgi

Segretario generale

Alessandro Botto

INDICE

1. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI NEL MONDO

1.1. Il quadro economico e di mercato internazionale

1.1.1. Le telecomunicazioni

1.1.2. L'audiovisivo

1.2. L'evoluzione del quadro regolamentare europeo

1.2.1. Le telecomunicazioni

1.2.2. L'audiovisivo

2. IL SISTEMA DELLE COMUNICAZIONI IN ITALIA

2.1. L'analisi economica e concorrenziale dei mercati delle comunicazioni

2.1.1. Le telecomunicazioni

2.1.2. La televisione

2.1.3. La radio

2.1.4. L'editoria

 Prospetto 1 - Testate quotidiane: tiratura nazionale

 Prospetto 2 - Testate quotidiane: tiratura aree interregionali

2.1.5. Il diritto d'autore

2.1.6. La pubblicità

2.2. L'evoluzione del quadro normativo in Italia

3. GLI INTERVENTI DELL'AUTORITÀ

3.1. La telefonia fissa

3.1.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

3.1.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.1.3. Gli interventi in materia di contenzioso

3.2. La telefonia mobile

3.2.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

3.2.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.3. Internet

3.3.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

3.3.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.4. La televisione

3.4.1. Gli interventi in materia di regolamentazione

3.4.2. Gli interventi in materia di vigilanza

3.4.3. Gli interventi in materia di contenzioso

3.4.4. Gli interventi in materia di diritto di rettifica

3.5. L'editoria

3.6. La pubblicità

3.6.1. Gli interventi in materia di vigilanza

3.6.2. Gli interventi in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

- 3.7. La par condicio, il pluralismo dell'informazione e i sondaggi
 - 3.7.1. Gli interventi in materia di vigilanza
 - 3.7.2. Gli interventi in materia di garanzia
 - 3.8. Il diritto d'autore e la pirateria informatica
 - 3.9. La tutela dei minori
 - 3.9.1. Gli interventi in materia di vigilanza
 - 3.9.2. Gli interventi in materia di garanzia
 - 3.10. Il Registro degli operatori e l'Informativa economica di sistema
 - 3.11. L'Ufficio relazioni con il pubblico
 - 3.12. L'attività sanzionatoria
 - 3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione
 - 3.12.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari
 - 3.12.3. Violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari
 - 3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di pubblicità di servizi audiotex e videotex
 - 3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di diffusione via satellite di programmi televisivi
 - 3.12.6. Violazioni alla normativa in materia di quote di trasmissione delle opere europee
 - 3.12.7. Violazioni alla normativa in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale
 - 3.12.8. Altre violazioni in materia di audiovisivo
 - 3.12.9. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale
 - 3.12.10. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni
 - 3.13. La tutela giurisdizionale
 - 3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale
 - 3.13.2. La tutela giurisdizionale in ambito comunitario
- 4. I RAPPORTI ISTITUZIONALI DELL'AUTORITÀ**
- 4.1. I rapporti internazionali
 - 4.2. I rapporti con le istituzioni nazionali
 - 4.3. I rapporti con il Ministero delle comunicazioni
 - 4.4. I rapporti con i Comitati regionali per le comunicazioni
 - 4.5. I rapporti con le Università e gli enti di ricerca
 - 4.6. Il Consiglio nazionale degli utenti
 - 4.7. I rapporti con i consumatori e gli utenti
 - 4.8. La Guardia di finanza e la Polizia postale e delle comunicazioni